

## Lending to Europe.

## Raccomandazioni sulla mobilità delle collezioni in Europa

Durante la presidenza olandese dell'Unione Europea fu adottata la Risoluzione 13839/2004 relativa al Programma per la Cultura 2005-2006 che evidenziò cinque aree prioritarie, finalizzate allo sviluppo della cooperazione. In questo contesto la mobilità delle collezioni e le mostre occupavano un posto di rilievo. Sulla base dell'indagine svolta in 31 Paesi europei sui sistemi nazionali di garanzia pubblica (indemnity) in occasione di mostre e tenuto conto dei risultati della Conferenza su Museum Collections in the Move, fu istituito dal Consiglio di Presidenza olandese un Gruppo di lavoro composto da esperti di musei e presieduto da Ronald de Leeuw, direttore del Rijksmuseum di Amsterdam<sup>1</sup>. Ad esso si chiedeva di proporre alcune raccomandazioni pratiche per lo sviluppo della mobilità delle opere d'arte in Europa, con particolare attenzione ai problemi connessi con gli standard relativi ad assicurazioni e indemnity e la definizione del ruolo del registrar.

In linea con l'articolo 151 del Trattato dell'Unione, è stata esclusa qualsiasi misura tendente ad armonizzare le legislazioni nazionali anche se il Rapporto finale ha evidenziato i punti di convergenza esistenti nelle varie legislazioni e le migliori esperienze e ha suggerito possibili sviluppi normativi. Per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla mobilità delle collezioni dei musei, è stato rilevato, sono coinvolti tre livelli di decisori: i professionisti (e le loro organizzazioni), gli Stati membri e le Istituzioni europee. È ad essi che sono dirette le indicazioni proposte.

Dal Documento conclusivo, pubblicato in lingua inglese con il sostegno del Ministero dell'Educazione, Cultura e Scienza dei Paesi Bassi, estrapoliamo le raccomandazioni finali<sup>2</sup>.

## RACCOMANDAZIONI FINALI

L'insieme delle raccomandazioni presentate ha lo scopo di incoraggiare la mobilità delle collezioni da una parte stimolando un largo numero di istituzioni europee a partecipare agli scambi culturali e dall'altra ristabilendo l'equilibrio tra i partner finanziariamente più forti e quelli meno dotati all'interno dell'Europa. [Omissis]

## 1. Il ruolo del Registrar

Il ruolo del registrar di museo fu definito 25 anni fa nel Regno Unito ove fu costituito nel 1991 il Gruppo dei registrars (UKRG). La professione di registrar di museo si sta facendo strada in Europa, con gruppi formali creati in Francia, Italia e Germania e gruppi informali in altri Paesi.

Il lavoro del registrar consiste nel gestire gli aspetti pratici, amministrativi e logistici relativi alla cura e alla movimentazione delle opere d'arte, inclusi gli aspetti legali e finanziari. Questo ruolo è particolarmente vitale quando comporta il prestito o la richiesta di oggetti, i rapporti con gli altri musei e la gestione dei dettagli nell'organizzazione di una mostra allo scopo di chiarire e facilitare l'informazione e le decisioni. Il

ruolo varia da museo a museo e include alcune o tutte le seguenti operazioni: trasporto, imballaggio, procedure di prestito, organizzazione dell'esposizione, rapporti con i prestatori, inventari, schede di prestito, preparazione e controllo dei movimenti dell'oggetto, linea di condotta e procedure, assicurazione e indemnity, organizzazione dei corrieri, pianificazione e programmazione.

L'UKRG ha stilato un modulo di *Standard Facilities Reports*<sup>3</sup> per soddisfare l'esigenza di una checklist per i prestiti semplice e facile da compilare che prevede tutte le informazioni necessarie per la valutazione della richiesta di prestito. Il modulo deve essere compilato una sola volta e può essere copiato e spedito ad ogni prestatore. Contiene tutte le informazioni necessarie al prestatore per conoscere il tipo di museo, i requisiti degli spazi dove avrà luogo la mostra e l'adeguatezza per l'oggetto proposto, come l'ampiezza dell'ingresso e dell'ascensore, la possibilità di escludere la luce e la presenza di un sistema automatico antincendio.

Lo scopo di questo modulo che, naturalmente, ha bisogno di essere aggiornato regolarmente, non è quello di scoraggiare il richiedente ma piuttosto di offrire un punto di partenza per la discussione tra le parti. Se ci sono punti critici, prestatore e richiedente possono lavorare insieme per risolverli. Il modulo può servire anche come guida per i musei più piccoli sulle condizioni al cui raggiungimento debbono mirare.

Il *Facilities Report*, adottato come standard per i musei in tutto il Regno Unito e utilizzato negli ultimi dieci anni, è considerato dal Gruppo come la migliore esperienza (*best practice*) praticata.

Il Gruppo raccomanda:

- ai professionisti del museo
  - di prevedere la funzione di un registrar o di un dipartimento di registrars che coordini le attività relative alle esposizioni e ai prestiti; di utilizzare il modulo dell'UKRG *Facilities Report*.
- agli Stati Membri
  - di sostenere la creazione del ruolo di registrar o di un dipartimento di registrars.

## 2. Valore, rinuncia all'assicurazione, indemnity e assicurazione, garanzia di non sequestrabilità

I costi di assicurazione costituiscono un enorme problema per il bilancio del museo perché la spesa rappresentata dai premi è sproporzionatamente alta, da due punti di vista. Il primo è che i premi assicurativi assorbono gran parte del bilancio previsto per l'esposizione; il secondo è che, sul lungo periodo, a fronte di una notevole spesa per i premi, raramente vengono pagati compensi, in quanto non si verificano quasi mai danni. È perciò importante abbassare i premi. Mentre accordi di rinuncia all'assicurazione possono rimuovere la necessità dei premi, gli schemi di garanzia governativa (*indemnity*) possono offrire varie possibilità di riduzione dei premi, in alcuni casi anche del 100%, a seconda della loro definizione.

Un ulteriore risparmio può essere ottenuto riducendo il valore convenzionale dell'oggetto assicurato, a seconda delle norme del singolo schema di garanzia.

<sup>1</sup> Questa la composizione: Cristina Acidini (OPD, Italia), Kristian Berg (Museo storico nazionale, Stoccolma), Dorota Folga Januszewska; (Museo nazionale, Varsavia), Harald Hartung (Commissione europea), Rolandas Kvietkauskas (Sottosegretario Cultura, Lituania), Freda Matassa (The Gallery, Londra), Rodolph Rapetti (Direzione musei di Francia), Guenther Schauerte (Musei di Stato, Berlino), Ritva Ware (Museo nazionale della Finlandia).

<sup>2</sup> Traduzione non ufficiale a cura della redazione del «Notiziario» (A. Maresca Compagna e A. Palmieri). Per consultare il testo originale si veda [www.minocw.nl/cultureelerfgoed/publicaties.html](http://www.minocw.nl/cultureelerfgoed/publicaties.html)

<sup>3</sup> Riportato in Appendice 5, pp. 67-73, o consultabile anche nel sito [www.culture.gov.uk](http://www.culture.gov.uk)

Una delle conclusioni della Conferenza su *Museum Collections in the Move* è stata che i musei dovrebbero cercare un equilibrio nuovo nell'uso dei vari schemi di assicurazione o combinare altri meccanismi a loro discrezionalità, come il valore convenzionale, la rinuncia all'assicurazione o l'*indemnity*.

Nei paragrafi di questa sezione il gruppo ha discusso le opzioni in ordine di preferenza.

#### Valutazione

Quando cresce il valore di mercato di un oggetto, aumentano anche le spese per il museo in quanto il valore di mercato è utilizzato come riferimento per l'assicurazione e l'*indemnity*. La valutazione degli oggetti è stata discussa durante Conferenza su *Museum Collections in the Move*. [...]

È opinione del Gruppo che i musei non debbano essere interessati dal continuo aumento del valore di mercato né debbano seguire pedissequamente i «dettami del mercato». Dopo tutto, appena un oggetto è entrato in una raccolta permanente, lascia il mercato per non rientrarvi mai più. Nel museo prevalgono altre valutazioni – di ordine culturale e artistico – e, dal momento che sono tali valutazioni a determinare la decisione di richiedere o dare in prestito le opere, perché mai deve essere usato il valore di mercato come riferimento? Questo riferimento resta ineludibile soltanto nel caso in cui i proprietari del bene siano soggetti privati o musei privati per i quali il valore monetario è reale. In tali casi, l'assicurazione o l'*indemnity* sono le uniche alternative.

I lavori della Conferenza hanno suggerito l'idea di creare un'istituzione europea che giudichi il valore degli oggetti, per le proposte di *indemnity* da un punto di vista centralizzato.

L'opinione del Gruppo è che tale istituzione non sia né desiderabile né realizzabile. Ottenere e soppesare informazioni relative ai valori di mercato di innumerevoli oggetti provenienti da tutta Europa richiederebbe troppo tempo e una competenza talmente vasta che sarebbe chiaramente controproducente. Tale istituzione comporterebbe un costo elevato di funzionamento e provocherebbe probabilmente enormi ritardi nelle procedure di organizzazione delle mostre. Inoltre la sua autorità potrebbe essere facilmente contestata da una *expertise* di parere contrario.

I favori del Gruppo si indirizzano verso la pratica utilizzata nel Regno Unito. Per ottenere una valutazione ragionevole nel caso di una richiesta di *indemnity* è compito del curatore che organizza la mostra indagare il valore e verificarne le cifre riferendosi ai risultati di vendite all'asta, documenti di acquisizione e quant'altro.

La valutazione ha un valore relativo. Musei e governi (in caso di *indemnity*) dovrebbero essere disposti ad accettare che i valori assicurativi non tengano conto dell'andamento del mercato dell'arte e degli oggetti culturali. Il Gruppo raccomanda di superare la resistenza a quest'idea, di ridurre i costi dei premi facendo in modo che prestatori, richiedenti e governi si accordino su un valore convenuto molto più basso del valore di mercato. Lavorare secondo un valore convenuto è molto più facile quando ci si basa sulla reciprocità e sul mutuo accordo. Si suggerisce di accettare una riduzione fino al 40% del valore di mercato corrente, ma di non scendere al di sotto del prezzo pagato all'atto dell'acquisto dall'istituzione che presta.

Il Gruppo raccomanda:

- o *ai professionisti del museo*

- di accettare che il valore di assicurazione non tenga conto dell'andamento del mercato dell'arte e degli oggetti culturali;
- di accettare un valore convenuto molto più basso del valore di mercato.

- o *agli Stati Membri*

- di accettare che il valore di assicurazione non tenga conto dell'andamento del mercato;
- di sviluppare una politica che renda possibile per i musei lavorare secondo un valore convenuto molto più basso del valore di mercato.
- di permettere ai loro musei di assicurare per un valore di gran lunga inferiore a quello di mercato.

- o *alle Istituzioni europee*

- di sostenere le idee e le politiche tese a ridurre i valori.

#### Rinuncia all'assicurazione/auto-assicurazione

In molti Paesi europei, opere inserite nelle raccolte dei maggiori musei non sono assicurate, perché lo Stato è il proprietario di questi oggetti e non assicura la sua stessa proprietà. In uno schema di auto-assicurazione, può essere stabilito un accordo per cui le istituzioni che sono finanziate dallo stesso bilancio (per esempio, tutti i musei statali dipendenti direttamente da un ente statale o da un ministero) non debbano assicurare gli oggetti prestati fra loro. La rinuncia all'assicurazione descrive la stessa situazione ma, in questo caso, le istituzioni hanno un rapporto contrattuale in quanto attingono fondi da differenti bilanci (per esempio, musei di Stati diversi). La rinuncia all'assicurazione prevede che non ci sia copertura in caso di perdita totale di un oggetto. Il Gruppo affronterà meglio questi due tipi alternativi di assicurazione e misure di *indemnity* nei paragrafi seguenti. Essenzialmente, la domanda è: perché assicurare oggetti prestati all'estero se l'oggetto non è assicurato quando è sul territorio nazionale?

I musei disponibili a rinunciare alla copertura assicurativa di determinati rischi, potrebbero chiedere garanzie di standard più elevati in relazione a trasporto, esposizione, sicurezza e controllo ambientale. Comunque, sarebbe controproducente imporre richieste supplementari che nuovamente aumenterebbero i costi, specialmente quando la rinuncia all'assicurazione intende ridurre tali costi. Fondamentalmente, gli standard di trattamento e sicurezza degli oggetti dovrebbero attenersi ai dettagli descritti nelle linee-guida<sup>4</sup>.

Le rinunce all'assicurazione dovrebbero essere concordate preferibilmente tra istituzioni sulla base della reciprocità. Prima che i musei possano rinunciare all'assicurazione, dovrebbero essere autorizzati dalla superiore autorità competente, spesso di livello nazionale.

Nel caso di auto-assicurazione o accordi di rinuncia all'assicurazione, i contraenti devono specificare l'estensione alla quale la responsabilità è limitata e se essa sia completamente esclusa in caso di danno o perdita totale.

Il Gruppo raccomanda:

- o *ai professionisti del museo*

- di concordare la rinuncia ad alcuni rischi;
- di prendere in considerazione un prestito basato sulla rinuncia all'assicurazione;
- di coprire solo il restauro del danno materiale e rinunciare all'indennizzo per il deprezzamento dell'opera;
- di chiedere l'approvazione della superiore autorità a rinunciare ad alcuni rischi.

- o *agli Stati Membri*

- di concedere e dare il permesso ai loro musei di rinunciare ad alcuni rischi in generale o in singoli casi da valutare in modo specifico;
- di promuovere la mobilità di oggetti culturali all'interno dell'Europa basata sulla rinuncia all'assicurazione;

<sup>4</sup> Riportato in Appendice 4 «Principi generali sull'amministrazione dei prestiti e lo scambio di beni culturali tra istituzioni», pp. 45-64.

– di accordarsi su una linea di politica comune riguardo alla rinuncia all'assicurazione;

– di estendere tale sistema e applicarlo a livello europeo.

o *alle Istituzioni europee*

– di sostenere e monitorare gli sviluppi della rinuncia all'assicurazione e all'auto-assicurazione negli Stati Membri.

Per informazioni più dettagliate su questi temi, si rimanda al documento elaborato all'interno del Gruppo da G. Schauerte, vice direttore generale dei musei statali di Berlino<sup>5</sup>.

*Garanzia statale (Indemnity)*

Per garanzia, o risarcimento di Stato (*indemnity*) s'intende che lo Stato nazionale provvede direttamente alla compensazione finanziaria al prestatore nel caso in cui l'oggetto preso in prestito sia danneggiato o distrutto. Il sistema di garanzia statale non solo aiuta finanziariamente i musei, ma abbassa il rischio per l'oggetto preso in prestito in quanto assicura il più alto standard di cura per le opere indennizzate. Inoltre promuove scambi e manifestazioni culturali a livello regionale o nazionale.

Nel 2003, su richiesta della Commissione europea fu eseguito uno studio sulla garanzia statale, esteso a 31 Paesi europei. L'opinione del Gruppo è che si tratti di uno studio importante che ne ha analizzato con chiarezza i problemi applicativi. La ricerca ha evidenziato che ci sono sia molte opinioni in merito sia molti sistemi di *indemnity*. Le grandi differenze tra i sistemi di risarcimento previsti complicano le procedure di scambio in quanto è necessaria una particolare competenza per studiare tutti gli schemi esistenti. Il Gruppo raccomanda perciò di rendere più chiari tali schemi, sottolineando le maggiori differenze, evidenziando i punti che richiedono alle parti di informarsi reciprocamente sui rispettivi modelli.

Il Gruppo ha discusso la proposta emersa da questa ricerca, cioè la predisposizione di uno schema unico di *indemnity* europeo ed è giunto alla conclusione che un solo schema sarebbe auspicabile, ma si chiede se esso sia effettivamente realizzabile. Il Gruppo ritiene importante che ogni Paese abbia un proprio schema. In attesa che tutti gli Stati lo perfezionino, al Gruppo piacerebbe veder realizzato uno schema provvisorio di *indemnity*. Competerebbe alle istituzioni europee il compito di preparare una proposta del genere.

Il gruppo sottolinea che sono preferibili gli schemi di garanzia nei quali lo Stato si impegna a indennizzare il 100% degli eventuali danni. Il Gruppo raccomanda che gli Stati Membri adattino i loro sistemi nazionali per offrire il 100% del risarcimento. Gli Stati Membri che non hanno un sistema di garanzia pubblica dovrebbero sviluppare uno schema prendendo ad esempio quello del Regno Unito.

Un altro problema posto dall'*indemnity* è che molti Stati Membri non accettano gli schemi di altri Paesi dell'Unione. Il Gruppo raccomanda ai professionisti del museo di accettare tali schemi, come descritto nelle linee guida proposte dall'appendice 4<sup>6</sup>, ed incoraggia gli Stati Membri e le istituzioni dell'Unione europea ad incentivare l'uso attivo di schemi di *indemnity*.

<sup>5</sup> Riportato in Appendice 6, pp. 79-81.

<sup>6</sup> Si tratta dei «Principi generali sull'amministrazione dei prestiti e lo scambio di beni culturali fra istituzioni», che si ripropongono in sintesi nel riquadro a p. ... di questo «Notiziario».

Redatti dal Gruppo internazionale «Grandi mostre», gruppo informale sui partecipano i maggiori musei europei e statunitensi noto come *Gruppo Bizot* dal nome della direttrice della Réunion des Musées de France che ne promosse la costituzione, tali principi, elaborati nel 1995, sono stati rivisti nel 2002, ed hanno recepito nel marzo 2005 alcune modifiche proposte dal gruppo *Lending in Europe*.

Il gruppo raccomanda:

o *ai professionisti del museo*

– di accettare la garanzia statale quando viene offerta.

o *agli Stati Membri*

– di prevedere schemi di risarcimento per le esposizioni internazionali e i prestiti a lungo termine;

– di accettare gli schemi di risarcimento di un altro Stato Membro;

– di far conoscere i propri schemi;

– di adattare gli schemi esistenti per offrire il 100% di copertura;

– di accelerarne lo sviluppo.

o *alle Istituzioni europee*

– di concordare una politica comune sull'*indemnity*;

– di verificare se sia possibile introdurre uno schema provvisorio europeo nei Paesi che non ne dispongono;

– di monitorare lo sviluppo dell'*indemnity* nei Paesi europei;

– di accelerare tale processo, sviluppando uno schema provvisorio.

*Assicurazione*

I costi di assicurazione possono essere ridotti dai sistemi di rinuncia o di *indemnity*. Sebbene essi possano ridurre sensibilmente o eliminare i premi, l'assicurazione gioca sempre un certo ruolo, anche se esso può diventare meno importante che nel passato.

L'indagine europea sull'assicurazione mostra che si sono verificati pochissimi incidenti durante gli scambi di opere e che le autorità nazionali non hanno subito rischi consistenti.

È quanto si ricava dalla *Museums Collections on the Move*, ove emerge la conclusione che sarebbe necessaria una buona combinazione tra rinuncia, *indemnity* e assicurazione ed il loro reciproco uso. Sono immaginabili diverse combinazioni tra questi tre strumenti.

In caso di non-assicurazione le compagnie possono giocare un ruolo assicurando i costi di restauro nell'evento di un danneggiamento e durante il trasporto. Tuttavia non deve essere assicurato il deprezzamento poiché il valore economico di un oggetto non è importante nella mobilità delle collezioni.

L'assicurazione può giocare un ruolo anche nei Paesi in cui l'assunzione dei rischi da parte dello Stato non copre il 100% degli eventuali danni e l'assicurazione è complementare.

In caso di parziale indennizzo, il premio per la parte non coperta dalla garanzia statale deve essere ridotto e comunque non va considerato il deprezzamento.

Infine, laddove non si applicano i sistemi di rinuncia all'assicurazione e all'*indemnity*, l'assicurazione sarà ancora richiesta, sulla base delle condizioni del prestatore.

Il gruppo raccomanda:

o *ai professionisti del museo*

– di fare buon uso delle possibilità offerte dalla combinazione dei sistemi di rinuncia all'assicurazione, *indemnity* e assicurazione;

– di non assicurare l'eventuale deprezzamento dell'oggetto di collezioni pubbliche.

o *agli Stati Membri*

– di non rendere obbligatoria l'assicurazione;

– di permettere ai musei di non assicurare il deprezzamento.

o *alle Istituzioni europee*

– incoraggiare e monitorare le migliori esperienze.

*Garanzia di non sequestrabilità*

La garanzia di non sequestrabilità (*Immunity from seizure*) riguarda la protezione legale che uno Stato garantisce sul proprio territorio ad un

oggetto ricevuto in prestito da un altro Stato nell'ambito di una mostra temporanea. La finalità è quella di mettere l'oggetto al sicuro da qualsiasi richiesta legale da parte di precedenti proprietari o da ricorrenti che contestino la legittimità dell'attuale proprietà.

Il ricorrente potrebbe, infatti, trarre vantaggio dal fatto che l'oggetto si trovi temporaneamente in un Paese diverso, con un differente sistema di leggi, richiedendone la confisca. La particolare protezione offerta da tale garanzia è concessa per un periodo determinato, ad esempio il periodo della durata della mostra, esteso al numero di giorni necessari per prepararla.

Con il recente ampliamento dell'Unione europea, la non sequestrabilità è diventata sempre più importante, particolarmente in considerazione del forzato movimento di beni che si è verificato in tutto il mondo, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale.

Lo scopo delle misure volte ad assicurare la non sequestrabilità è vasto, in quanto possono coprire tutte le controversie di proprietà legate ai beni culturali. I rischi relativi al sequestro dei beni non possono essere coperti da alcuna polizza assicurativa.

Attualmente esiste una grande disparità fra i vari sistemi di *immunity* applicati in Europa e in tutto il mondo. Notevoli differenze si registrano anche riguardo le categorie di beni protetti e il loro status giuridico e sui metodi di applicazione della normativa. Molti Paesi europei non prevedono affatto la garanzia di non sequestrabilità. I Paesi che la applicano sono: Germania, Austria, Belgio, Francia, Irlanda. La Spagna sta studiando ora questa misura. La Francia è stato il primo Paese europeo ad introdurla (1994). Il sistema federale americano risale al 1965.

Un breve confronto fra i sistemi esistenti mostra che essi si dividono in due categorie. La prima comporta la protezione automatica di qualsiasi oggetto il cui prestito sia autorizzato all'interno di una mostra no-profit realizzata in un'istituzione culturale. Tale protezione prende la forma di un provvedimento regolatore generale (Stato di New York e Texas, alcune province del Canada). L'altra, pur individuando un principio generale di protezione, richiede la designazione giuridica dei beni interessati. Questa seconda categoria è divisa in due ulteriori sottogruppi. Nel primo caso, la responsabilità di provvedere alla protezione dell'oggetto è affidata all'ente organizzatore, in modo che il documento che dà titolo agli oggetti sia considerato inattaccabile (*unassailable*) dalla relativa legge (ad es. la legge federale americana). Nel secondo caso, l'oggetto è aperto a richieste di sequestro per un periodo limitato, pubblicato nella gazzetta ufficiale del governo competente, e la protezione diviene effettiva solo al termine di questo periodo (ad es. in Francia).

In alcuni paesi (ad es. gli Stati Uniti), il sistema dell'immunità si applica tanto ad oggetti di proprietà pubblica quanto a quelli di proprietà privata, mentre in altri (come la Francia) è riservato ad oggetti facenti parte di collezioni pubbliche.

Da un punto di vista giuridico, il principio dell'insequestrabilità è posto talvolta in discussione in quanto contrasta con le varie misure legali di restituzione imposte negli Stati in cui oggetti ora posseduti da privati furono illegalmente confiscati ai loro proprietari.

La natura strettamente sospensiva della garanzia di non sequestrabilità assicura che non ci possa essere nessun conflitto di questo genere, in quanto non influisce sulla base giuridica di protezione.

Tra le proposte scaturite dall'indagine sull'*indemnity* vi era quella di creare un sistema europeo e standardizzato della garanzia di non sequestrabilità. I partecipanti alla Conferenza *Illegal Trade: Fichting illicit traffic in cultural goods within the European Union* tenutasi all'Aja l'8 e il 9 novembre 2004 raccomandarono anche una legge ad hoc.

Il rischio che un oggetto prestato all'estero possa essere sequestrato può essere evidentemente molto dissuasivo per i possibili prestatori. Tale rischio può anche creare problemi enormi (ad es. il rifiuto di un prestito) per gli organizzatori di un'esposizione. I professionisti dei musei ritengono concordemente che l'introduzione di un sistema comune europeo sosterebbe gli scambi culturali, facilitando prestiti tra Stati Membri. Tale misura sarebbe anche più semplice piuttosto che ogni Stato prepari una propria legislazione, in quanto si creerebbero inevitabilmente delle disparità, in particolare mentre la mobilità delle collezioni aumenta e cresce il numero di mostre che girano in molti paesi dell'Europa. I metodi in base ai quali applicare tale legge dovranno riconciliare l'effettiva protezione e la flessibilità dell'operazione. Le procedure giuridiche e amministrative relative all'insequestrabilità richiedono un impegno notevole di tempo e il ritardo può produrre effetti negativi sul prestito nel corso degli accordi tra organizzatori.

Onde evitare controversie relative alla proprietà non si dovrebbe abusare della mobilità delle collezioni. Comunque, i professionisti del museo dovrebbero fare il massimo per conoscere la provenienza degli oggetti dal momento che la prevenzione del rischio costituisce una parte della gestione della mobilità.

La garanzia di non sequestrabilità è una questione controversa. La complessa natura legale di questa questione comporta che il Gruppo non è in condizione di raccomandare una proposta dettagliata per la garanzia di non sequestrabilità. La complessità di questa materia rende necessario eseguire uno studio comparato e particolareggiato dei vari sistemi attualmente applicati. Lo studio dovrebbe prendere in considerazione gli orientamenti di quei Paesi europei che non hanno ancora leggi di non sequestrabilità, e dovrebbe analizzare inoltre il sistema americano che - in quanto vigente da più tempo - potrebbe offrire il maggior numero di esempi pratici. Lo studio dovrebbe concludersi con precise raccomandazioni in merito alla relativa legge. Il Gruppo sottolinea l'importanza di stabilire una buona politica di garanzia di non sequestrabilità. Il sistema giuridico comune a tutta l'Europa dovrebbe basarsi sui risultati di tale studio.

Il gruppo raccomanda:

- o *ai professionisti del museo*
  - di accertare la provenienza degli oggetti delle proprie collezioni e di rendere disponibili queste informazioni;
  - di comunicare ai prestatori eventuali rischi, quando possibile.
- o *agli Stati Membri*
  - di sviluppare un sistema di garanzia di non sequestrabilità, qualora non lo abbiano;
  - di introdurre un sistema giuridico di garanzia di non sequestrabilità comune in tutta Europa.
- o *alle Istituzioni europee*
  - di commissionare uno studio sulla garanzia di non sequestrabilità (Commissione Europea);
  - adottare un sistema giuridico di garanzia di non sequestrabilità comune in tutta Europa (Consiglio e Parlamento Europeo).

#### *Prestiti a lungo termine*

Vi sono due tipi di prestiti nell'ambito dei musei: a breve termine, con riferimento prevalentemente alle mostre, e a lungo termine per altri scopi. Il principio per entrambi è il medesimo: deve essere fissata una data di inizio e fine.

Esistono molti diversi motivi per cui si espongono oggetti fuori della sede per un lungo periodo di tempo. Ad esempio: aiuta a collocare gli oggetti in un contesto storico comprensibile, facilita l'esposizione per-

manente in musei o altri luoghi come edifici pubblici, rende possibile raccontare le vicende da una diversa prospettiva, incoraggia la cooperazione fra diversi musei. Questi esempi dimostrano che i prestiti a lungo termine possono essere considerati come una forma di «gemellaggio» tra musei che induce i musei a chiedere in prestito oggetti da altri Paesi. Un museo con un enorme collezione di Picasso, ad esempio, può mostrarsi generoso verso un'istituzione che non ne possiede per aiutarlo a valorizzare la sua collezione. I prestiti a lungo termine, inoltre, possono coincidere con ricerche nel campo della conservazione, della storia dell'arte, della storia tout court e in altre scienze. La ricerca scientifica può essere vista come un ulteriore vantaggio della mobilità. Esporre e trattare gli oggetti in un contesto diverso da quello abituale può rivelare informazioni ulteriori. Tuttavia nei prestiti a lungo termine si pone un problema: l'assicurazione. La maggior parte degli oggetti dei musei statali non è assicurata. Tenendo presenti i criteri proposti nelle linee guida per il prestito, i prestiti a lungo termine dovrebbero acquisire lo stesso status della collezione del museo richiedente. Questo significa che è preferibile la rinuncia all'assicurazione. Se ciò non è possibile il Gruppo di lavoro raccomanda di coprire i prestiti a lungo termine con schemi di *indemnity*.

Il gruppo raccomanda:

- o *ai professionisti del museo*
- di promuovere una politica attiva di prestiti a lungo termine;
- di cooperare attraverso il gemellaggio.
- o *agli Stati Membri*
- di sviluppare una politica attiva consentendo che gli oggetti dati in prestito a lungo termine siano trattati come parte della collezione permanente;
- di concedere la rinuncia all'assicurazione o, come seconda opzione, l'*indemnity*.

#### *Compensi per il prestito*

L'argomento dei compensi per il prestito è stato discusso nella Conferenza: *Loan for Exhibitions: Ethical and Economic Aspects*, tenutasi a Napoli il 10 ottobre 2003, e il Gruppo Bizot è ritornato più volte su questo tema (vedi Appendice 4).

L'organizzazione di una mostra è dispendiosa soprattutto per il richiedente ma anche per il prestatore. Far arrivare l'oggetto prestatato nel luogo adatto comporta un lavoro extra. È quindi ragionevole richiedere un rimborso delle spese aggiuntive da parte del museo prestatore e in alcuni casi un piccolo sovrapprezzo. È comunque nell'interesse comune dei musei contenere le spese messe a carico del museo richiedente. È invece una pratica comune richiedere più del minimo come strumento di *fund-raising*, una pratica che può seriamente ostacolare la mobilità delle collezioni. Di solito i musei concedono il prestito ad altre istituzioni se queste concordano in cambio di pagare un compenso extra in aggiunta alle spese standard associate con l'organizzazione del prestito. Il «*loan fee*» può costituire una fonte di entrata per i musei che hanno il compito di preservare la memoria collettiva, ma tale «*profit-making*» è contro lo spirito delle istituzioni. I musei chiedono risorse per coprire i costi sostenuti per rendere godibili i beni (restauri, spese amministrative, etc.). In tali casi le spese possono essere definite da norme di reciprocità. Mantenere i costi al minimo, specialmente quando si riferiscono a compensi per documentazione e trasporto, può avere una positiva influenza sulla mobilità.

Il gruppo raccomanda:

- o *ai professionisti del museo*
- di evitare costi non necessari o non corretti;
- di limitare i compensi per il prestito.

o *agli Stati Membri*

- di non chiedere ai musei di aumentare le proprie risorse tramite *loan fees*.

#### *Pubblicazioni/copyright*

L'accesso alle pubblicazioni scientifiche è essenziale per i professionisti del museo. La digitalizzazione, in particolare tramite internet (siti di musei e biblioteche) amplia le possibilità di accesso alle pubblicazioni scientifiche e alle informazioni riguardanti il museo. Al fine di favorire la mobilità, l'accesso ai sistemi di gestione del museo ha bisogno di essere facilitato e il Gruppo ritiene debba essere dato un ampio supporto ai progetti che rendano disponibili le informazioni sul museo ad un pubblico professionale più vasto. I costi connessi con questi processi sono considerevoli ed i dati non sono utilizzabili se non vengono tradotti.

Quando gli oggetti in prestito entrano a far parte di un'esposizione, è naturale, per illustrare il loro significato e la collocazione all'interno della mostra, che essi siano documentati in un catalogo per scopi scientifici e didattici. È consigliabile pubblicare edizioni pluri-lingua affinché la conoscenza possa essere condivisa dal maggior numero di persone possibile. L'accesso può essere migliorato quando le pubblicazioni sono edite non solo a stampa ma anche in formato digitale, o in contemporanea, oppure - a seconda degli accordi presi con gli editori - a breve distanza di tempo. I prestatori dovrebbero fornire alle istituzioni richiedenti una piena collaborazione per l'acquisizione di informazioni aggiornate sull'oggetto, la sua provenienza e condizione. Fornire al museo organizzatore della mostra pubblicazioni recenti che altrimenti potrebbero sfuggire è un servizio che aumenta la qualità della pubblicazione ed evita perdite di tempo e spese di viaggio. Comunque, rimane la responsabilità definitiva dell'ente organizzatore per produrre una pubblicazione degna della fiducia dimostrata nell'accordare il prestito.

Il diritto d'autore spesso costituisce un serio ostacolo alla produzione di dati e immagini (riproduzioni) disponibili. Quando il diritto d'autore si riferisce ad oggetti di autori viventi o di artisti scomparsi il cui diritto d'autore non sia ancora decaduto, costituiscono una alta e talvolta insormontabile fonte di costi. Molte esposizioni o pubblicazioni relative sono state annullate perché i costi del copyright erano insostenibili. D'altra parte i musei considerano i diritti di riproduzione come una fonte di reddito per la loro istituzione.

Il Gruppo ha considerato fosse al di fuori dei propri compiti proporre raccomandazioni che riguardino formalmente la riduzione o la rinuncia del diritto d'autore in seguito a scambio culturale. Comunque il Gruppo raccomanda che i musei rinuncino per quanto possibile al diritto d'autore nei confronti dei loro partner. Ove i prestiti siano accordati, il materiale fotografico a scopi scientifici o didattici dovrebbe essere preferibilmente messo a disposizione a prezzo di costo e, quando sia possibile in base al proprio ordinamento giuridico, l'istituzione che presta dovrebbe rinunciare al diritto d'autore. (si veda il Codice deontologico dell'Icom<sup>7</sup>).

Il gruppo raccomanda:

- o *ai professionisti del museo*
- di predisporre pubblicazioni per un pubblico generico e per i colleghi professionisti;
- di non eccedere nei costi di copyright considerandoli una forma di entrata.

<sup>7</sup> Riproposto nell'Appendice 3 e consultabile anche sul sito dell'ICOM [www.icom-museum.com](http://www.icom-museum.com).

- agli Stati Membri e al Consiglio Europeo
- di finanziare le traduzioni;
- prestare attenzione agli effetti della legislazione sul diritto d'autore nel campo della cultura.

#### La digitalizzazione

I musei, come le altre istituzioni fondate per preservare la memoria collettiva, traggono beneficio dalle tecnologie per l'informazione e la comunicazione. Attraverso la digitalizzazione i musei saranno in grado di promuovere la mobilità delle collezioni tra partners, lo studio della cultura all'interno delle relative aree di ricerca europee, e una vetrina delle collezioni nazionali e delle mostre per il pubblico europeo, anche di quelle collezioni che sono inamovibili o estremamente fragili. A questo riguardo è cruciale sostenere il coordinamento europeo delle politiche di digitalizzazione nazionale e le iniziative finalizzate ad assicurare l'ulteriore sviluppo di una rete culturale e digitale europea come presentato alla conferenza dell'Aja sulla digitalizzazione tenutasi nel settembre 2004. La mobilità delle collezioni dovrebbe essere uno degli argomenti del *Dynamic Action Plan* che sarà discusso durante la Presidenza dell'Unione Europea del Regno Unito.

Il gruppo raccomanda:

- ai professionisti del museo
- di usare la rete digitale per migliorare ed incrementare lo scambio di informazioni sulle collezioni per un pubblico generico e per i colleghi professionisti;
- di digitalizzare le loro raccolte;
- di beneficiare della digitalizzazione delle collezioni per la programmazione delle mostre e per la ricerca.
- agli Stati Membri
- di creare le condizioni per incoraggiare e guidare l'innovazione tecnologica a livello europeo;
- di definire linee comuni e scelte sulla tecnologia;
- di considerare la mobilità delle collezioni una parte del *Coordination Action Plan* come annunciato dal Consiglio Europeo del 17 novembre 2004;
- di promuovere l'accesso alle collezioni museali in più lingue.
- alle Istituzioni europee
- di lavorare insieme con il nuovo Gruppo dei Rappresentanti Nazionali e il *Dynamic Action Plan* (che sarà istituito sotto la Presidenza del Regno Unito) per incentivare ed incoraggiare la mobilità delle collezioni attraverso la digitalizzazione (Consiglio Europeo).

#### Fiducia

La fiducia è un prerequisito per la mobilità delle collezioni ed è basata sulla reciprocità. Per costruire la fiducia le parti devono conoscersi l'un l'altra. Ci sono molti modi attraverso i quali i professionisti del museo possono conoscersi, ad esempio partecipando a reti, adottando le stesse linee guida o predisponendo data-base con informazioni corrette e verificate. Sebbene reti, linee guida e data-base siano diffusi un po' ovunque da abbastanza tempo, questi strumenti non sono sempre familiari

per tutti e, anche se ci sono, possono non essere adatti ad una determinata situazione; in altri casi considerazioni di tipo economico possono impedire ai professionisti di collegarsi. A questo riguardo l'investimento in reti europee è una via importante per incoraggiare la mobilità delle collezioni. Le sovvenzioni per i viaggi sono uno dei possibili strumenti per rendere possibile la partecipazione individuale alle reti.

Un ulteriore strumento che potrà aiutare ad estendere le reti esistenti è il «gemellaggio» tra musei nei differenti Stati membri. Al momento esiste una rete relativamente piccola dei maggiori musei europei focalizzata su diversi campi. In generale i musei più piccoli non possono partecipare a reti europee. Il gemellaggio può favorire l'aumento delle reti. Sebbene la fiducia costituisca la base per la mobilità delle collezioni bisognerà sempre concordare le rispettive responsabilità e prendere in considerazione la riservatezza. Per assicurare che le relazioni tra due musei rimangano amichevoli, è importante definire accordi sugli obblighi anche quando i prestatori non lo richiedono. Per quanto riguarda la riservatezza, lo scambio di informazioni sulle collezioni è un elemento cruciale. Ma molte di queste informazioni devono essere sempre trattate in forma confidenziale. I professionisti dei musei dovrebbero considerare la riservatezza dell'informazione negli scambi come una questione di senso comune. Bisognerebbe anche prevedere la sicurezza degli scambi di dati tramite internet.

I musei non dovrebbero lasciare la fiducia al caso ma devono attivarsi per garantirla: essa costituisce un punto di partenza per lo sviluppo della mobilità delle collezioni.

Il gruppo raccomanda:

- ai professionisti del museo
- di estendere la fiducia partecipando a reti, utilizzando le linee guida esistenti e creando dei data-base;
- fare della reciprocità il principio guida nelle relazioni con i partners.
- agli Stati Membri
- di estendere le sovvenzioni per i viaggi consentendo ai professionisti dei musei di partecipare alle reti;
- di sostenere le reti nazionali ed europee.
- alle Istituzioni europee
- di sostenere l'organizzazione di reti europee (come NEMO);
- di rendere possibile per i professionisti dei musei di incontrarsi regolarmente nel contesto europeo.

#### Osservazioni conclusive

Il Gruppo è convinto che le conclusioni e le raccomandazioni contenute in questo documento potranno costituire un importante punto di partenza. Allo stesso tempo sottolinea che queste raccomandazioni possono essere realizzate solo se saranno ampiamente sostenute e applicate dai musei interessati e promosse dai Governi degli Stati membri, dal Consiglio dell'Unione Europea, dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea. Quindi il Gruppo invita il Consiglio europeo a sostenere tali raccomandazioni, a facilitarne l'applicazione a livello nazionale ed europeo, e ad avviare un processo di monitoraggio per il loro sviluppo.

